

## **STATUTO**

**"SOCIETA' SPORTIVA  
DILETTANTISTICA CORPO  
LIBERO S.R.L."**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: RONCHI DEI LEGIONARI GO VIA  
ROMA 15

Numero REA: GO - 77769

Codice fiscale: 02750020303

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2024 - Statuto completo .....	2
--	---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

f.to MICHELE FURLANI - L.S.

**ALLEGATO "A" AL**

**MIO ROGITO REP. 28839 RACC. 19701**

**S T A T U T O**

### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

**"SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CORPO LIBERO S.R.L."**

### **Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO). Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo. La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale.

### **Articolo 3 - Oggetto**

La Società è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/2021 s.m.i.

La Società persegue le finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.

La Società è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D. Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D. Lgs. 39/2021, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, la Società ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. La Società riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica e morale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva) cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento.

Fra le attività sportive dilettantistiche a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la società opera o potrà operare nelle seguenti discipline sportive:

Aikido, Alpinismo, Arrampicata Sportiva, Arti Marziali (Capoeira, S'istrumpa), Atletica Leggera (Atletica Leggera, Cor-

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

sa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona), Body building, Cheerleading, Danza Sportiva ( Danza Sportiva paralimpica, DANZE ACCADEMICHE, Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati. DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico, DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie 95 DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance. DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche, Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda, Danze Argentine, Tango, Vals, Milonga, Hustle, Show Coppie e Formazioni DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni, DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni, STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Ginnastica (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, Trampolino Elastico, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing (Aerokickboxing, Full Contact, K-1 Rules, Kick Light, Light Contact, Low Kick, Musical Forms, Point Fighting), Lotta (Lotta greco-romana, Lotta libera, Grappling, Pancrazio Athlima), Medicina dello sport, Muay Thai, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico, Distensione su panca, Pesistica paralimpica, Pesistica Olimpica), Powerlifting, Pugilato (Pugilato Amatoriale-Gym Boxe, Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe, Pugilato Giovanile), Sambo, Savate (Savate assalto, Savate combat), Shoot Boxe, Taekwondo G, Wushu Kung Fu Moderno (Kali Filippino, Kung Fu Vietnamita, Pencak Silat, Taolu, Sanshou), Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tui Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao.

La Società adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21.

La Società gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico; la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le norme delle rispettive F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. alla quale delibererà di aderire accettandone Statuto

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

e Regola-menti.

Nei limiti previsti dall'art. 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà della Società svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. gestire impianti, propri o di terzi, anche pubblici, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
- c. organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;
- d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva esercitata;
- e. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali, nonché strutture sanitarie private aventi come scopo il benessere fisico - psichico.
- f. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, inter caetera, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
- g. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti, affidamenti e quant'altro con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzature;
- h. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalle rispettive F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. alla quale delibererà di aderire;
- i. svolgere attività di promozione dell'immagine pubblicitaria di eventi sportivi, gestione siti web, grafica multimedia, marketing e design.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi di cui ai commi precedenti, la Società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

La Società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa nel rispetto e in conformità gli artt. 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ.

La società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dal Dec. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dal Dec. Lgs. 415/1996 e dal Dec. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari; l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci;

b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti ed obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono quindi, parte integrante del presente statuto, le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

### **Articolo 4 - Durata**

La società è contratta a tempo indeterminato.

### **Articolo 5 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

### **Articolo 6 - Capitale sociale**

**6.1** Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

**6.2** I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alle quote di partecipazione da ciascuno possedute.

**6.3** Il capitale sociale può essere aumentato mediante il conferimento di qualunque elemento attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

**6.4** Nei limiti di cui all'art. 2481 bis C.C., la decisione di aumento del capitale può anche escludere il diritto di sottoscrizione proporzionale da parte dei soci e prevedere che l'aumento del capitale sia attuato mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione, fermo il diritto di recesso spettante ai soci che non hanno votato a favore della relativa deliberazione.

**6.5** Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito della documenta-

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

zione prescritta dall'art. 2482 bis, 2° comma c.c. può essere omesso.

### **Articolo 7 - Titoli di debito**

La società non potrà emettere titoli di debito.

### **Articolo 8 - Versamenti e finanziamenti soci**

I versamenti effettuati dai soci in conto capitale o in conto temporanee necessità finanziarie, in esecuzione di specifica delibera assembleare, saranno produttivi o improduttivi di interessi, in base agli accordi di volta in volta raggiunti.

Ove la società intendesse richiedere finanziamenti secondo modalità tali da configurare la raccolta del risparmio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, richiesta che avrà valore di proposta contrattuale.

### **Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni sociali**

**9.1** E' sancita l'intrasmissibilità delle quote sociali, fatta eccezione per le ipotesi di morte o scioglimento dei soci persone giuridiche.

**9.2** Il trasferimento nelle ipotesi precedenti, è consentito previo consenso dell'Organo Amministrativo in carica. Qualora l'Organo Amministrativo negasse il gradimento, con provvedimento adeguatamente motivato, gli eredi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.

### **Articolo 10 - Recesso**

**10.1** E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale. Trattandosi di società contratta a tempo indeterminato, ciascun socio ha diritto di recedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'Organo Amministrativo con un preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni.

**10.2** Negli altri casi stabiliti dalla legge, il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o, se non prevista detta iscrizione, dalla corrispondente annotazione nel libro delle decisioni dei soci; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

**10.2.1** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del diritto la società delibera lo scioglimento o se è

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

revocata la delibera o se è venuto meno il fatto che lo ha legittimato.

**10.3** Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

### **Articolo 11 - Esclusione**

Non sono previste ulteriori ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa, ferma l'esclusione prevista dall'art. 2466 c.c.

### **Articolo 12 - Liquidazione delle partecipazioni**

**12.1** Nei casi previsti dagli articoli precedenti le partecipazioni sociali saranno rimborsate ad un valore non superiore a quello nominale, da determinarsi da parte dell'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore della società se nominato.

**12.2** Il rimborso dovrà avvenire, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dal momento in cui il recesso o l'esclusione sono diventati efficaci.

### **Articolo 13 - Competenza dei soci**

**13.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**13.2** Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; la nomina dei componenti dell'organo di controllo e del revisore; lo scioglimento della società, la revoca dello stato di liquidazione, la nomina dell'organo di liquidazione e la determinazione dei criteri da seguire in fase di liquidazione; la determinazione del compenso degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e del revisore;
- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

### **Articolo 14 - Diritto di intervento e di voto**

**14.1** Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

**14.2** Il diritto di intervento e di voto spetta a ciascun socio iscritto nel Registro delle Imprese o che giustifichi la propria qualità esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese ed in proporzione alla sua partecipazione sociale.

**14.3** Il socio moroso o, nei casi di cui agli art. 2464, 4° e 6° comma c.c., la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci non può parteci-

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

pare alle decisioni dei soci.

### **Articolo 15 - Deliberazioni assembleari - convocazione**

**15.1** L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio italiano almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dello stesso.

**15.2** L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio o video collegati.

**15.3** L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo in cui si svolge l'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno e potrà altresì indicare il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere indetta per la medesima data della prima e che dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per quest'ultima.

**15.4** L'assemblea viene convocata mediante avviso da spedirsi ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica.

### **Articolo 16 - Assemblea totalitaria**

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo o il revisore sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

All'uopo, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo o il revisore che non siano presenti dovranno rilasciare, anteriormente alla data dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti sociali nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **Articolo 17 - Svolgimento dell'assemblea**

**17.1** L'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza del capitale presente o rappresentato in assemblea o, in mancanza, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di più amministratori che non costituiscano un consiglio di amministrazione dall'amministratore più anziano di età.

L'assemblea, a maggioranza semplice dei presenti, nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

verbale sia redatto da un Notaio.

**17.2** Spetta al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolare costituzione della stessa, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

### **Articolo 18 - Deleghe**

**18.1** I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante delega scritta da conservare agli atti sociali.

**18.2** La delega, che potrà contenere eventuali limitazioni, potrà essere conferita anche a terzi non soci ed anche per più assemblee ed è valida anche per le eventuali successive convocazioni.

**18.3** La delega non può essere rilasciata a membri degli organi amministrativo o di controllo o al revisore della società riunita in assemblea o delle società da questa controllate, nè può essere conferita con il nome del delegato in bianco.

**18.4** La delega è sempre revocabile salvo diversa previsione in essa contenuta.

**18.5** La subdelega è ammessa solo a favore della persona o delle persone indicate nella delega.

### **Articolo 19 - Quorum**

**19.1** Ai sensi dell'art. 2479 bis, 3° comma, c.c., l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto infra specificato.

**19.2** Per le delibere aventi ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo od il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sarà necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

**19.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

### **Articolo 20 - Organo amministrativo**

**20.1** La società è amministrata, secondo la decisione dei soci all'atto della nomina, da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso fra due e sette, da un amministratore unico o da più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. la decisione, in caso di pluralità di amministratori, dovrà essere adottata dagli stessi con metodo collegiale.

**20.2** Gli amministratori possono anche essere non soci; durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

**20.3** La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal C.I.P.

**20.4** Non possono essere nominati amministratori della Società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del C.O.N.I. o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.

**20.5** In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento verrà sospeso dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

**20.6** Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

**20.7** I componenti l'organo amministrativo non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

### **Articolo 21 - Consiglio di amministrazione**

**21.1** Ove non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, eventualmente un vicepresidente e, se lo ritiene, un segretario.

**21.2** Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi a ciascun amministratore e componente dell'organo di controllo o al revisore - se nominati o mediante fax, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni - nei casi di urgenza, almeno un giorno - prima della riunione contenente il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

In mancanza della suddetta convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'eventuale organo di controllo o il revisore.

**21.3** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio italiano.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

**21.4** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Non è ammesso il voto per delega.

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

**21.5** Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato e da trascriversi senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori a cura dell'organo amministrativo.

**21.6** Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D. Lgs. 112/2017.

È previsto, se deliberato dal Consiglio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.

### **Articolo 22 - Cessazione degli amministratori**

**22.1** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo o il revisore devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

**22.2** Gli amministratori sono revocabili dai soci solo per giusta causa; la revoca senza giusta causa è comunque efficace, ma l'amministratore ha diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

### **Articolo 23 - Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di amministrazione della società.

### **Articolo 24 - Organi delegati**

Esclusi gli atti di cui all'art. 2475, 5° comma c.c., il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, o ad un comitato esecutivo.

Si applica in tal caso quanto disposto dall'articolo 2381 c.c., 3°, 5° e 6° comma.

### **Articolo 25 - Rappresentanza sociale**

**25.1** La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e in caso di assenza o impedimento al vicepresidente se nominato.

In caso di pluralità di amministratori che non formino un consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta agli amministratori medesimi, congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui ad essi sono attribuiti i poteri di amministrazione; in caso di poteri di gestione da esercitarsi a maggioranza, la rappresentanza spetta ad ogni amministratore con firma singola.

**25.2** La legale rappresentanza spetta infine agli amministratori delegati nei limiti della delega e con le medesime moda-

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

lità in essa previste.

### **Articolo 26 - Remunerazione degli amministratori**

**26.1** Le indennità per l'Organo amministrativo, potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuata-va di natura amministrativo-gestionale ai sensi della vigente normativa, e dovranno essere assegnate rispetto all'impegno richiesto e, comunque, in misura congrua ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.

**26.2** I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità di fine mandato da corrispondere alla cessazione del rapporto stabilendone le modalità di accantonamento periodico o sistemi assicurativi o previdenziali.

**26.3** Il compenso degli eventuali consiglieri delegati o componenti il comitato esecutivo è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

### **Articolo 27 - Organo di controllo**

**27.1** In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno dai soci, questi nomineranno un organo di controllo o un revisore, ai quali è altresì affidata la revisione legale dei conti della società.

**27.2** L'organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti.

**27.3.** I componenti dell'organo di controllo e il revisore resteranno in carica per tre esercizi e potranno essere rieletti; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo o il revisore sono stati sostituiti.

Nei casi di obbligatorietà della nomina i componenti dell'organo di controllo e il revisore devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro. Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

**27.4** Il compenso dei componenti dell'organo di controllo e del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

### **Articolo 28 - Bilancio e utili**

**28.1** Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

**28.2** Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

**28.3.** Gli utili dell'esercizio, dopo prelevata la somma da accantonare a riserva legale ai sensi di legge, verranno interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

### **Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione**

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

**29.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**29.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso e determinando a chi spetta la legale rappresentanza della società durante la fase della liquidazione.

**29.3** Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione, rimborsate le partecipazioni sociali al valore nominale, dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI, e della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 30 -Lavoratori e Volontari**

**30.1** Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 25 e ss. del D. Lgs. 36/2021.

**30.2** I lavoratori della Società hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa

**30.3** La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

**30.4** È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

**30.5** Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D. Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presup-

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

posti, la Società può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

**30.6** Per le prestazioni sportive dei volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D. Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

**30.7** Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Società cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

**30.8** È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo alla Società che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**30.9** La Società si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

### **Articolo 31 -Tesserati**

**31.1** La Società consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dalla Società previo pagamento di contributo suppletivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati alla Società per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.

**31.2** Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con la Società, secondo gli status

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).

**31.3** I Tesserati della Società ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore della Società, secondo quanto previsto dall'Organismo Affiliante.

**31.4** Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Organismo Sportivo (F.S.N., D.S.A. e/o E.P.S.) di appartenenza della Società per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

**31.5** La Società ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

**31.6** I Tesserati sono in possesso della tessera, "virtuale" ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

**31.7** I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.

**31.8** La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta alla Società secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

### **Articolo 32 - Tesserati minorenni**

**32.1** Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

**32.1** Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.

**32.3** I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso la Società, con le

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.

**32.4** Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

**32.5** Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D. Lgs. 36/2021.

### **Articolo 33 - Pregiudiziale sportiva**

**33.1** La Società aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

**33.2** Nelle materie di cui al comma 1, la Società e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.

### **Articolo 34 - Clausola compromissoria**

**34.1** Salvo quanto prevista in ambito sportivo previsto dall'articolo 33 del presente statuto, qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per la quale la legge non impone l'intervento obbligatorio del pubblico ministero dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché, nei limiti di cui sopra, le controversie promosse da o nei confronti degli amministratori, componenti dell'organo di controllo, revisore o liquidatori relativamente al rapporto sociale dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede sociale.

**34.2** L'arbitrato avrà sede nell'ambito della provincia in cui ha sede la società.

**34.3** L'arbitro dovrà decidere secondo legge entro novanta giorni dalla nomina.

**34.4** L'arbitrato avrà natura irrituale: l'arbitro giudicherà pertanto quale amichevole compositore e senza formalità di procedura e la determinazione arbitrale avrà valore di con-

---

---

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

tratto.

**34.5** Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

### **Articolo 35 - Norma di rinvio**

**35.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui la Società aderisce, nonché le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.

**35.2** È integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I., o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, alle quali la Società Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

f.to CALLEGARI FRANCESCO

f.to MICHELE FURLANI - L.S.

## STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

---

---

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto in corso di registrazione presso l'Ufficio Territoriale di Monfalcone.

Staranzano, 26 marzo 2024

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.